ODV CURARE A CASA
Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza - C. F. 95025620246
tel. 389 - 5791157; www.curareacasa.it ; e-mail: curare.casa@libero.it
-cc 65245.22 dell'UNICREDIT, ag. di Via D'Alviano - Vicenza – IBAN IT10D0200811803000006524522
-cc postale n. 45003837 – IBAN IT64B0760111800000045003837
entrambi così intestati:
ODV CURARE A CASA - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<ODV Curare a Casa>> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'organizzazione ha sede legale in viale Rodolfi n. 37 nel comune di Vicenza ed opera nell'ambito della Regione Veneto. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, potrà essere variato con semplice deliberazione del consiglio direttivo, purché nell'ambito territoriale della provincia di Vicenza, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'organizzazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi e sezioni secondarie.
4. L'organizzazione ha durata illimitata.

Articolo 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/17:

- Lettera c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sviluppo di un programma di volontariato a domicilio e in hospice e di trasporto di ammalati;
- Promozione di corsi di formazione e di aggiornamento e attività multidisciplinari, atti a curare ed assistere pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie croniche evolutive ed irreversibili in fase avanzata, al fine di garantire la qualità e la dignità della vita delle persone sofferenti;
- Promozione e organizzazione di corsi ed eventi atti a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della perdita e del lutto;
- eventuale collaborazione con altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi;
- partecipazione quale socio ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi analoghi;
- eventuale adozione di una rivista come proprio organo di stampa, il cui direttore e comitato di redazione saranno nominati dal consiglio direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs. 117/17.
L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 6 (Ammissione)

1. Possono associarsi all'organizzazione tutte le persone fisiche, siano esse cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, idee e religione che condividono le finalità dell'organizzazione e intendono, a vario titolo, contribuire alla loro realizzazione con spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione su domanda dell'interessato è deliberata dal consiglio direttivo e viene ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Con l'ammissione all'organizzazione ogni associato si intende vincolato a tutte le disposizioni del presente statuto ed alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali.
5. L'adesione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Articolo 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, consultare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- tenere un comportamento tra associati improntato a spirito di solidarietà e correttezza.

Articolo 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde: per recesso, esclusione e per morte e quando per due anni consecutivi non viene pagata la quota annuale.
2. L'associato può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. Agli associati non è dovuto alcun rimborso delle quote associative versate.
5. Nessun associato dopo il recesso o l'esclusione, come pure nessun erede o avente causa, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.

Articolo 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11 (L'Assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'organizzazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- fissare l'importo della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno dei soci e dei volontari;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare l'ammissione dei soci e deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Articolo 13 (Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, o su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante e-mail o comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Articolo 14 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 16 (Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è formato da un numero di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e questi sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.
3. I componenti del consiglio direttivo nominano il presidente del consiglio direttivo che diventa anche presidente dell'associazione.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, qualora non risulti più garantita la maggioranza prevista per legge, il Consiglio provvede alla sostituzione per surroga del primo dei non eletti, provvedimento da ratificare nella prima assemblea. In mancanza di lista dei non eletti l'assemblea dovrà procedere alla sostituzione mediante elezione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina e delibera l'ammissione degli associati
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 (Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 bis (Il Presidente Onorario)

1. Il presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci.
2. Il Presidente Onorario viene scelto tra personalità che si sono particolarmente distinte per l'opera svolta sui temi e sulle finalità perseguite dall'associazione. La carica decade su richiesta del Presidente Onorario stesso.
3. Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee dei soci e, su invito, alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, propone iniziative inerenti la vita associativa e rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali.
4. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato.
5. Il Presidente Onorario non è soggetto al pagamento delle quote sociali.

PATRIMONIO

Articolo 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 21 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Articolo 22 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 23 (Convenzioni)
1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 24 (Personale retribuito)
1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 26 (Responsabilità dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 27 (Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con convocazione straordinaria degli associati, convocata dal consiglio direttivo con specifico ordine del giorno, col voto favorevole di almeno ¾ degli associati (art.21 C.C).
2. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 29 (Libri Sociali)
L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 31 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Statuto approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria degli associati in data 22 Ottobre 2022.

Modificazione dello statuto

Il presente statuto modifica con deliberazione della assemblea straordinaria e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il precedente del 27 Aprile 2022.

Il Presidente Francesco Mastrotto